

**ALLEGATO** - *Interpello ex art.3-septies del D.Lgs.152/2006 sulla gestione dei residui della manutenzione del verde urbano.*

### **Esclusione dalla disciplina rifiuti**

Come noto, il d.lgs. n. 116/2020 ha selettivamente eliminato i residui della manutenzione del verde pubblico dei Comuni dai materiali esclusi dalla disciplina rifiuti, modificando la lettera f) dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006, al fine di chiudere le contestazioni sorte nel merito in sede comunitaria (EU Pilot 9180/17/ENVI). In parallelo ha incluso i rifiuti della manutenzione del verde pubblico tra i rifiuti urbani (d.lgs. n. 152/2006, art. 183, lettera b-ter, punto 5).

Stante la mirata modifica normativa all'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006, è parere della scrivente, salvo diversa indicazione di codesto Spettabile Ministero, che i residui della manutenzione del verde pubblico dei Comuni non possano in alcun caso essere ricondotti all'esclusione di cui all'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006.

Infatti, se, da un lato, alla lettera f) dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006 sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni materiali cui si applica l'esclusione, dall'altro resta pur sempre condizione necessaria all'esclusione il fatto che i materiali siano costituiti da "paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso". Nel merito si ritiene che i residui della manutenzione del verde pubblico non possano in ogni caso definirsi "materiale agricolo o forestale naturale", non essendo riferibili ad attività di coltivazione o di gestione delle foreste.

### **Gestione come sottoprodotti**

Nel merito di una gestione di tali residui come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, pur richiamata dalla circolare ministeriale 51657 del 14/05/2021, si rileva la difficoltà di dimostrare la sussistenza della condizione stabilita dall'art. 184-bis, comma 1, lettera a): "la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto".

L'attività di manutenzione del verde pubblico, infatti, non presuppone un processo di produzione, ma si configura come un servizio al territorio, di competenza del Comune e affidabile a ditte terze mediante appositi contratti.

Ciò premesso, non si può ignorare che il DM 23/06/2016 *Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico* include nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas i "residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato". In merito, va evidenziato che il DM 23/06/2016 è antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116/2020.

Il recente DL 17/2022, all'art. 12-bis, pur confermando l'ammissibilità dei sottoprodotti di cui al DM 23/06/2016 in ingresso agli impianti per la produzione di biogas, nonché l'idoneità a produrre un digestato gestibile ai sensi della normativa sugli spandimenti agronomici, pone come requisito necessario il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si chiede pertanto a codesto Spettabile Ministero, se la previsione del DM 23/06/2016 debba considerarsi come norma speciale che qualifica in ogni caso come sottoprodotti i residui della manutenzione del verde pubblico utilizzati in impianti a biomasse e biogas, esonerando il produttore e l'utilizzatore dall'onere di attestare, in ogni fase della gestione del residuo, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006.

In caso invece permanga in capo al produttore e all'utilizzatore l'onere di attestare, in ogni fase della gestione del residuo, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, si chiede come si possa conciliare la gestione come sottoprodotto negli impianti a biomasse e biogas di cui al DM 23/06/2016, con la verifica della condizione di cui all'art. 184-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, stante la considerazione che l'attività di manutenzione del verde pubblico si configura come un servizio al territorio di competenza del Comune e non come processo di produzione.

Infine, si fa riferimento al decreto D.M. 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde", il quale prevede che le eccedenze dei residui

di manutenzione del verde pubblico “*devono essere compostate all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere recuperate in microfiliere per la realizzazione di arredi*”. Nel merito, si chiede se le casistiche richiamate dal D.M. 10 marzo 2020 e, in particolare, il compostaggio all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, possano configurare una esclusione dalla disciplina rifiuti e/o una gestione come sottoprodotto, nonostante, rispettivamente, le modifiche all'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006 apportate dal d.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 (successivo quindi al DM 10 marzo 2020) e la richiamata difficoltà di attestare che la manutenzione del verde pubblico si configuri come processo produttivo ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006.